



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 05 SETTEMBRE 2024

Riunione del 02 settembre 2024

98.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **S. S. VOLLEY MARCIANISE** in persona del Presidente p.t.
- **Edoardo Sgueglia** n.q. di Presidente p.t. della S. S. Volley Marcianise

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- *S.S. Volley Marcianise S.r.l., in persona del Pres. P.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, 4 Regolamento di Lega di Ammissione al Campionato di Serie A3 2023/2024, per non avere adempiuto al pagamento nella misura del 100% del totale dei compensi dovuti per la stagione 2022-23 a tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2023-24, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Lega di Ammissione al Campionato di Serie A3 2023/2024, non avendo depositato, nel termine del 20 marzo 2024, la prescritta documentazione attestante l'adempimento richiesto;*
- *Sig. **Eduardo Sgueglia**, n.q. di Pres. P.t. della Volley Marcianise S.r.l., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75, comma 2, Regolamento Giurisdizionale FIPAV, 4 Regolamento di Lega di Ammissione al Campionato di Serie A3 2023/2024, per il fatto addebitato al Sodalizio di cui egli è Legale Rappresentante*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dalla relazione trasmessa dalla Lega Pallavolo Serie A in data 19.04.2024, alla Procura Federale, al Giudice di Lega ed al sodalizio interessato, a mezzo della quale



si evidenziavano alcuni gravi inadempimenti imputabili alla S. S. Volley Marcianise non avendo detto sodalizio, partecipante al Campionato di serie A3 M ottemperato all'obbligo di corrispondere ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2023/24, il 100% dei compensi dovuti alla data del 29.02.2024, nonché all'obbligo di depositare nel termine previsto del 20 marzo 2024 la modulistica e la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta corresponsione del dovuto.

Costituendo tale condotta una oggettiva e palese violazione del Regolamento di Lega di Ammissione al campionato di Serie A3 2023/24, in ottemperanza all'art. 6, comma 2, lett. C del RAC 2023/24, la Lega richiedeva al Giudice di Lega l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista ed alla Procura Federale il deferimento del sodalizio dinanzi a questo Tribunale per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni di carattere sportivo.

E difatti, con comunicato n. 2 del 30.04.2024, il Giudice di Lega comminava al S.S. Volley Marcianise la sanzione pecuniaria di € 15.000,00.

Dal canto suo la Procura provvedeva ad istruire il procedimento acquisendo tutta la documentazione utile ed all'esito di tale attività istruttoria comunicava al sodalizio la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al deferimento.

Perveniva quindi in data 14.05.2024 memoria difensiva a ministero dei difensori Avv.ti Marina Ramelli e Andrea Mirto, nella quale venivano ammessi e confermati i fatti contestati, rivendicando però la propria assoluta buona fede in quanto la mancata corresponsione degli emolumenti maturati era dovuta alle gravi inadempienze ascrivibili allo sponsor principale, con il quale peraltro pendeva procedimento civile dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; su tali presupposti gli incolpati chiedevano l'applicazione di una sanzione disciplinare concordata (4 mesi di sospensione per il Presidente e 300,00 euro di multa per la società), anche in considerazione delle trattative avviate con gli interessati per la definizione delle pendenze tuttora in essere.

La Procura, ritenuta adeguatamente comprovata la responsabilità degli indagati e non congrua la sanzione proposta, formalizzava il loro deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 02 settembre 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

A ridosso dell'udienza fissata, la difesa degli incolpati inviava nuovamente la medesima memoria già depositata dinanzi alla Procura.

All'udienza del 2 settembre 2024 compariva il Procuratore Avv. Marco Rossini, il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dei prevenuti e per l'applicazione



delle seguenti sanzioni: sei mesi di sospensione da ogni attività federale a carico del legale rappresentante e penalizzazione di due punti a carico del sodalizio.

Per gli incolpati compariva l'Avv. Marina Ramelli la quale si riportava alle memorie in atti insistendo per il massimo contenimento delle sanzioni

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

* * * * *

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati sia incontrovertibile perché ammessa e comunque oggettivamente comprovata dalla documentazione acquisita agli atti. Le argomentazioni difensive illustrate nella memoria e nel corso della discussione orale, se pur idonee a comprovare le difficoltà economiche conseguite alla mancata fruizione di risorse pianificate ma venute meno per fatto altrui, così come gli sforzi profusi e tuttora in essere per tentare di risolvere le residue pendenze, non possono avere efficacia scriminante rispetto al mancato rispetto di norme precise nella loro formulazione e funzionalmente destinate a garantire la regolarità dei campionati oltre alla tutela dei diritti dei tesserati.

Dette circostanze però possono e devono essere tenute nella giusta considerazione ai fini della graduazione delle sanzioni che comunque necessariamente conseguono all'accertamento della piena responsabilità degli incolpati.

Quanto all'entità delle sanzioni, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Tribunale di poter condividere e far proprie le richieste della Procura Federale

P Q M

Delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

- Al Sig. Eduardo Sgueglia, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio S.S. Volley Marcianise la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei);
- al sodalizio S. S. Volley Marcianise in persona del Pres. p.t. la sanzione della penalizzazione di due punti nella classifica della regular season della prossima stagione.

Roma, 04 settembre 2024

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 05 settembre 2024